

Senato della Repubblica

10 novembre 2023

Audizione AIRC e Telethon sul Disegno di legge di Bilancio 2024 (S. [926](#))

Gentile Presidente, Gentili Senatori e Deputati,

vogliamo innanzitutto ringraziarvi per la possibilità accordataci di illustrare in questa sede le nostre proposte per far emergere nel Disegno di legge di Bilancio la dovuta attenzione alla ricerca scientifica, nonché l'opportuno sostegno a un settore come quello della ricerca non profit, che in Italia continua a essere interessato da svantaggi competitivi importanti rispetto agli altri Paesi UE.

Nello specifico, vorremmo sottoporre alla Vostra attenzione le criticità e le opportunità relative all'attuazione del c.d. "Credito di imposta ricerca biomedica", tema di grande interesse per tutto il mondo della ricerca sanitaria non profit.

Credito imposta ricerca: la storia della misura

Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere efficacemente a livello europeo, l'art. 31-bis del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. DL Sostegni-bis), ha previsto la possibilità per gli enti di ricerca non profit di usufruire di un credito di imposta per l'acquisto di reagenti e apparecchiature di ricerca.

Il credito di imposta, sostenuto da tutte le forze parlamentari in sede di esame del DL Sostegni-Bis alla Camera, ha la funzione di restituire ai soggetti che concorrono senza scopo di lucro allo sviluppo della ricerca sanitaria una percentuale pari al 17% della spesa sostenuta per il pagamento su apparecchiature e materiali di ricerca (reagenti). La misura ha infatti la funzione di ridurre l'impatto dell'IVA sul costo degli strumenti necessari alla ricerca, restituendo agli enti il 17% di quanto speso (e dunque abbassando l'impatto dell'IVA dal 22 al 5%).

Tale esigenza nasce dalle specificità dell'attività di ricerca non-profit, la quale viene finanziata tramite raccolta fondi e, dunque, le donazioni dei cittadini. Obiettivo della norma è infatti quello di permettere agli enti di dedicare interamente le erogazioni liberali dei donatori alle attività di ricerca per le quali venivano destinate, evitando così che vengano disperse nel pagamento delle tasse sui beni strumentali per la ricerca (e dunque per il pagamento dell'IVA), come invece oggi accade.

Appare inoltre opportuno mettere in evidenza come abbassare la tassazione sull'acquisto dei beni strumentali per la ricerca non profit non rappresenti esclusivamente una questione etica: evitare la tassazione sulle donazioni; ma un volano di sviluppo per lo stesso settore della ricerca. L'attuale sistema fiscale depotenzia infatti l'impatto del finanziamento pubblico ai centri di ricerca e interferisce con la volontà donativa dei donatori, la cui solidarietà finisce per sovvenzionare la ricerca in misura non integrale, poiché tassata.

A livello comparato, inoltre, tra i maggiori Paesi europei, l'Italia è l'unico Stato che prevede il pagamento integrale IVA sull'acquisto di tali prodotti. Facendo una panoramica su quanto accade nel resto d'Europa e in UK, l'imposta sul valore aggiunto non si applica su questa tipologia di forniture in Inghilterra e Svezia, in Germania sono esentati gli istituti di ricerca federali, in Spagna è previsto un meccanismo che restituisce a fine anno l'imposta versata, mentre in Svizzera l'imposta è pari al 7%. L'art. 31 bis del DL Sostegni-bis puntava dunque a ridurre lo squilibrio competitivo che, anche dal punto di vista internazionale, gli enti di ricerca non profit si trovano ad affrontare.

La proposta per il Disegno di legge di Bilancio: una corretta attuazione e l'opportunità per il 2024

Nel momento in cui si scrive, la misura prevista dall'art. 31-bis del DL Sostegni bis non è ancora stata attuata.

Per poter agevolare l'emanazione del decreto anche in un periodo successivo rispetto all'anno fiscale 2021, rispettando il volere del Parlamento che ha previsto specifiche risorse – pari a 11 milioni di euro – per l'attuazione della misura, sarebbe necessario estendere il termine in cui le suddette risorse possono essere utilizzate al 2024. Appare infatti necessario sottolineare come - in assenza del decreto attuativo - gli enti non hanno potuto programmare le loro attività in modo da sfruttare il credito di imposta previsto dalla Legge.

Differire l'attuazione del credito di imposta al 2024 appare, infatti, una buona soluzione per dare giustizia all'impegno che il Parlamento ha preso verso la ricerca non profit due anni fa e che oggi non trova ancora attuazione.

Per garantire la corretta interpretazione della norma, appare inoltre opportuno ricordare che il credito di imposta nasce come misura volta al potenziamento dell'intero settore della ricerca sanitaria non profit. Per poterne garantire una piena efficacia e, conseguentemente, far sì che le donazioni erogate agli enti di ricerca abbiano tutte lo scopo di sostenere la ricerca, in luogo che la tassazione che vi è correlata, è inoltre opportuno presidiare che l'atteso decreto attuativo fornisca un'agevolazione fiscale a tutti gli enti di ricerca non profit, prescindendo da eventuali differenze che caratterizzano le attività di ricerca dei diversi soggetti (a volte gestita "internamente", c.d. ricerca intramuraria, a volte promossa verso enti terzi, quali università o IRCCS).

Al fine di rendere esplicita l'interpretazione autentica della norma, sarebbe dunque possibile specificare che il credito di imposta ricerca possa essere utilizzato:

- dagli enti non profit che svolgono ricerca intramuraria;
- nel caso in cui i soggetti non profit beneficiari della agevolazione acquistino materiali di ricerca e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi;
- nel caso in cui materiali di ricerca e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.

In assenza di tali interventi, infatti, gli enti di ricerca non-profit – che non hanno ancora fruito della agevolazione loro spettante per il 2021 – dovranno continuare a sostenere pienamente i costi IVA sui prodotti per la ricerca, sottoposti ad una aliquota al 22%.

In sintesi, quindi, la proposta intende differire l'anno di attuazione del credito di imposta per l'acquisto di materiali di ricerca e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica non profit, prevedendo che la misura venga attuata per il 2024 in luogo che per il 2021. La misura, non comporta nuovi e maggiori oneri, poiché utilizza gli 11 milioni di euro già impegnati nel 2021 dal Fondo per le esigenze indifferibili e urgenti.

Nell'auspicio che le considerazioni riportate possano fornire un valido contributo alle Commissioni Bilancio, si riporta di seguito una proposta volta a:

- prevedere l'utilizzo per il 2024 delle risorse stanziare per il credito di imposta ricerca nel 2021;
- esplicitare l'interpretazione autentica della platea dei beneficiari della misura.

Proposta emendativa

1. All'articolo 31-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, per l'anno 2024, agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro è riconosciuto, nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese per l'acquisto di materiali di ricerca e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di materiali di ricerca e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nonché nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino materiali di ricerca e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi e nel caso in cui materiali di ricerca e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.»;

c) al comma 3 le parole: «le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1,» sono soppresse;

2. L'articolo non comporta maggiori oneri.